



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 95

Del 23/12/2024

OGGETTO:

DIVIETO DI SCOPPIO DI FUOCHI, PETARDI, MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI NELLE VIE, PIAZZE, AREE PUBBLICHE, OPPURE AD USO PUBBLICO, DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 24.12.2024 AL 01.01.2025 COMPRESI.

L' ASS. COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - CULTURA E SOCIALITA'
- PROG. EUROPEI

FRANCO LISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto: Divieto di scoppio di fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, piazze, aree pubbliche, oppure ad uso pubblico, del territorio comunale dal 24.12.2024 al 01.01.2025 compresi.

IL SINDACO

Vista la consuetudine sempre più diffusa, nel periodo prossimo alla fine dell'anno, di festeggiare con scoppio di fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici, nelle vie, piazze o aree pubbliche del territorio comunale;

Considerato:

- che detta pratica, pur connessa strettamente alla tradizione, risulta pericolosa per persone ed animali;
- che gli scoppi sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti, altri animali domestici e selvatici a causa del disturbo che l'inquinamento acustico determina per il loro udito;
- che alcuni bambini o persone con fragilità possono provare forti disagi e paure in situazioni di particolare rumore ed esplosioni anche improvvise;

Ritenuto che l'utilizzo di fuochi, petardi, mortaretti, razzi per i festeggiamenti di fine anno, benché leciti e consentiti in quanto non espressamente vietati, non sia attività necessaria, potendosi considerare mero passatempo legato alle tradizioni culturali, e potendo, altresì, essere causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i minori) sia per chi ne viene accidentalmente colpito, con la conseguenza che si potrebbero anche verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, oltre al fatto che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

Considerato che la presente ordinanza sarà trasmessa preventivamente alla prefettura di Bologna;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visti gli artt. 650 e 703 del codice penale;

Ritenuto necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2024 alle ore 12,00 del 1 gennaio 2025 è vietato:

- 1) ai detentori di materiale pirotecnico, non titolati di licenza di cui all'art. 57 del TULPS né autorizzati, all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; restano esclusi dalla presente ordinanza i c.d. "fuochi silenziosi" che quindi, non producendo alcun rumore, ma unicamente colorazioni che si propagano in senso verticale, non si ritiene possano arrecare pregiudizio a persone, cose o animali;
- 2) l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;

3) l'utilizzo dei fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai D.Lgs. 58/2010 e 123/2015;

AVVERTE

- che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000, così come integrato dal D. L. 31/3/2003 n. 50 convertito con L. n. 116 del 20/05/2003;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Bologna ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;
- che sia trasmessa preventivamente al Signor Prefetto della provincia di Bologna;
- che sia trasmessa alla Caserma dei Carabinieri di Anzola dell'Emilia ed al Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese per il controllo dell'osservanza del Provvedimento.